

PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.

ASET S.p.A. comunica che ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. specifico del Regolamento TARI comunale "*Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*", nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne possano dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa ambientale vigente.

Sono esenti i magazzini e i depositi contigui fisicamente alle aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, con conseguente esclusione dell'esenzione, tra l'altro, per i magazzini di prodotti finiti destinati alla vendita.

Non sono, inoltre, soggette al tributo, a titolo non esaustivo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135, c.c..
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private che, come attestato da certificazione del direttore sanitario, siano adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, qualora sia impossibile o molto difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo ai sensi del precedente comma 1, causa l'uso promiscuo cui sono adibite, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superfici indicate nell'allegato B al Regolamento TARI comunale.

Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui al Regolamento TARI, le utenze non domestiche interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal Regolamento TARI comunale, dovranno dimostrare al Gestore che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali di entità congrua rispetto alle agevolazioni richieste, compilando il seguente modulo entro il 28 febbraio successivo a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione, pena la decadenza del beneficio.

Sarà poi cura dell'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti eseguire appositi controlli a campione sulla documentazione presentata.

Pertanto l'utenza non domestica interessata dal suddetto controllo a campione si impegna sin da subito ad inoltrare, a seguito di esplicita richiesta del Gestore, la documentazione comprovante l'avvenuta gestione di detti rifiuti nell'anno solare precedente.

Per qualsiasi necessità di chiarimento contattare l'Ufficio Back Office TARI di ASET S.p.A. al n. 0721/81481.